



Circ. n° 286

Terme Vigliatore, 28/08/2017

Ai Genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo
Al Personale di Segreteria
Al DSGA

e p.c. Ai Docenti

OGGETTO: Disposizioni in materia di vaccinazioni e frequenza scolastica a.s. 2017/2018

Vista la Legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, riguardante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, vista la circolare del MIUR n. 1622 del 16/08/2017, si comunica quanto segue.

Il Decreto estende il numero delle vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci, distinte in due gruppi:

I gruppo: 6 vaccinazioni obbligatorie in via permanente

1. Anti-poliomielitica
2. Anti-difterica
3. Anti-tetanica
4. Anti-epatite B
5. Anti-pertosse
6. Anti-Haemophilus influenzae tipo b

Il gruppo: 4 vaccinazioni obbligatorie sino a successiva valutazione, dopo una verifica triennale

7. Anti-morbillo
8. Anti-rosolia
9. Anti-parotite
10. Anti-varicella

Inoltre, sono previste 4 vaccinazioni raccomandate e gratuite offerte dalle Regioni:

- Anti-meningococcica B
- Anti-meningococcica C
- Anti-pneumococcica
- Anti-rotavirus
-

ESONERI

Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In quest'ultimo caso, la vaccinazione può essere posticipata. Le suddette condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

I minori che si trovano nella condizione di omissione o differimento sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I Dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione alla scuola dell'Infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di tale scuola.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Gli alunni della Scuola primaria e secondaria per i quali non sono stati rispettati gli obblighi vaccinali possono accedere a scuola, ma viene attivato un processo di regolarizzazione delle vaccinazioni.

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE A.S. 2017/2018

Le famiglie sono tenute a produrre la documentazione prevista, nei tempi e secondo le modalità, di seguito indicati,:

- **Entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e la scuola secondaria,:**
 - Per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione
 - Per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata,...), e l'immunizzazione da malattia, deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica
 - Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL
- **Entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione

PROVVEDIMENTI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE

In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione all'ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il

vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dall'ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ASL.

Si allegano Documenti ministeriali e modulo per l'autocertificazione.

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica Marano)**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n. 39/1993

